

LEGGE REGIONALE 24 NOVEMBRE 1976, N. 13¹

Aumento della spesa annua autorizzata con la Legge regionale 14 agosto 1971, n. 29, concernente provvidenze a favore dei superstiti di coltivatori diretti, mezzadri e coloni²

Titolo I

Adeguamento e integrazione dei mezzi
per l'erogazione dell'assistenza di malattia a favore
di diverse categorie di soggetti

Art. 1

La spesa prevista dalla legge regionale 14 agosto 1971, n. 29, concernente provvidenze a favore dei superstiti di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, modificata dalla legge regionale 3 novembre 1973, n. 19, è elevata a decorrere dall'esercizio finanziario in corso a lire 570 milioni.

Art. 2

Al maggior onere di lire 120 milioni si provvede per l'esercizio 1976 mediante riduzione di parti importo del fondo speciale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

¹ Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

² In B.U. 21 dicembre 1976, n. 55.